

Proponente: 31.A
Proposta: 2022/908
del 27/04/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 745
del 29/04/2022

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE**

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL' ACCERTAMENTO DELLA SOMMA RICHIESTA AD UN' ASSICURAZIONE A TITOLO DI RISARCIMENTO DELLE RETRIBUZIONI E CONTRIBUTIONI CORRISPOSTE E VERSATE PER UN DIPENDENTE DURANTE L'ASSENZA DAL SERVIZIO AVVENUTA A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE/INFORTUNIO IN ITINERE CAUSATO DA TERZI.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE

Poiché la presente determinazione, oggetto di pubblicazione all' Albo Pretorio, contiene dati personali oggetto di protezione, la persona interessata verrà indicata all'interno del provvedimento con le sole iniziali del cognome e nome. Il soggetto interessato sarà meglio generalizzato all'interno dell' Allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante non pubblicabile, al fine del principio di pertinenza, non eccedenza e nel rispetto della tutela, nel tempo, del diritto all'oblio dell'interessato.

Premesso che

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/03/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022-2024 e la Nota di Aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 19/04/2022, immediatamente esecutiva, sono stati approvati il Piano della Performance 2022-2024 e il Piano Esecutivo di Gestione 2022 (art. 169 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.) e i relativi allegati;

preso atto che

il dipendente Sig. S.G.L. in data 31/08/2021 ha subito, durante l'attività lavorativa, un incidente stradale/infortunio in itinere causato da terzi, a seguito del quale ha effettuato assenze per infortunio debitamente retribuite dalla Scrivente Amministrazione Comunale;

Osservata

la sentenza della Corte di Cassazione Sez.Unite 12 novembre 1988 n. 6132 che prevede che: *"..il responsabile di lesioni personali a danno di un lavoratore dipendente, con conseguente invalidità temporanea assoluta, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative"*;

considerato che

in riferimento all'incidente che ha visto coinvolto il dipendente di cui sopra, ed in applicazione della Sentenza della Corte di Cassazione Sez.Un. 12 novembre 1988 n. 6132 sopracitata, si è provveduto a quantificare la somma sostenuta per il suddetto dipendente durante tutto il periodo di assenza dal servizio, per un ammontare complessivo di € 1.226,17 (al netto della quota rimborsata dall' I.N.A.I.L.);

Preso atto

di quanto precisato dall'art. 2947 del codice civile " *Prescrizione del diritto al risarcimento del danno*" al comma 2, ovvero che il diritto al risarcimento del danno

prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie si prescrive in due anni;

Visto

l' art. 36 c. 16 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali – triennio 2016-2018 che dispone che, nel caso in cui l' infermità sia riconducibile alla responsabilità di un terzo, l' Ente può intraprendere eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile per il recupero del danno dal cosiddetto mancato guadagno;

considerate

le disposizioni introdotte dalla Legge 254/2006 relativamente alla procedura di "risarcimento diretto";

considerate

le nuove disposizioni previste dal Decreto Semplificazioni (DL n. 76/2020) in materia di digitalizzazione: tra queste il Decreto prevede che dal 1° marzo 2021 tutte le Pubbliche Amministrazioni debbano integrare la piattaforma PagoPA nei sistemi d' incasso per la riscossione delle proprie entrate;

preso atto che

si provvederà a richiedere, mediante trasmissione di avviso PAGOPA, all' Assicurazione UNIPOLSAI via Stalingrado, 45 40128 Bologna Codice Fiscale 00818570012 P.IVA 03740811207 (ns. cod. 74543), in qualità di garante del responsabile del sinistro sopraindicato, la somma di euro 1.226,17 a titolo di risarcimento delle retribuzioni e contribuzioni corrisposte e versate al dipendente S.G.L. durante l' assenza dal servizio avvenuta a seguito di incidente stradale causato da terzi,

considerato che

nell' attuale struttura organizzativa del Comune, l' U.O.C. Contabilità del Personale (centro di responsabilità 31 - Servizio Gestione e Sviluppo del personale e dell' Organizzazione) gestisce il seguente capitolo di Entrata del PEG per l' esercizio finanziario 2022:

- cap. 8315/1 RISARCIMENTO DANNI DA ISTITUTI ASSICURATIVI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE A SEGUITO DI INFORTUNIO.

Visti:

- il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 Testo Unico delle disposizioni per l' assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- gli artt. 56 e 57 dello Statuto Comunale;
- l' art. 24 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- l'art.14 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Visto l'incarico di direzione ad interim del Servizio "*Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione*", attribuito dal Sindaco Luca Vecchi in data

31.01.2020, P.G. n. 25249, alla Dr.ssa Giubbani Battistina, a decorrere dal 01.02.2020;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell' azione amministrativa come prescritto dall' art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

AUTORIZZA

- Il Servizio Finanziario ad accertare l' entrata di € 1.226,17, a titolo di risarcimento delle retribuzioni e contribuzioni corrisposte e versate al dipendente S.G.L. durante il periodo di assenza per incidente stradale causato da terzi, al Titolo 3, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 del D.Lgs. 118/2011 come modificato dal d.Lgs.126/2014 3.05.01.99.999 del Bilancio Pluriennale 2022-2024- annualità 2022 al capitolo 8315/1 del P.E.G. 2022 denominato "*Risarcimento danni da Istituti assicurativi per assenza dal lavoro di un dipendente a seguito infortunio*", codice prodotto-progetto P.E.G. 2022_PD_3102, centro di costo 0115, codice Coge CJ.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d' interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Battistina Giubbani)